

**ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA ED EVENTUALE MONTAGGIO DI
PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI PER MEZZI AZIENDALI E RIPARAZIONE
PNEUMATICI DANNEGGIATI
CIG: B918D83DB9**

TRA

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, siglabile A.S.P. SPA, con sede legale in C.so Don Minzoni, 86 – Asti, P. IVA 01142420056, in persona del _____, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ASP S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche ASP S.p.A. o “Committente”)

E

Società _____, con sede legale in _____, _____, P.IVA _____ nella persona del Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante, (nel seguito anche “Appaltatore”)
e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data _____ con provvedimento prot. ASP n. _____ l'Amministratore Delegato approvava l'indizione della gara sottosoglia comunitaria, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per **l'affidamento a mezzo di appalti specifici della “fornitura ed eventuale montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati con le caratteristiche minime indicate nel presente documento e relativi allegati”** mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lett. e), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- in data _____ con provvedimento prot. ASP _____ il medesimo Amministratore Delegato approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe per una percentuale pari al **40/60 %** dell'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 c.1 e c.4 lett. a);
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva calcolata nella misura del 5% dell'importo contrattuale con riferimento alla percentuale massima attribuibile a ciascun operatore economico parte dell'Accordo, per un valore pari ad Euro _____ (Euro _____/00) con polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____ (Allegato n. 6);
- l'Appaltatore riconosce che il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite a ASP S.p.A. e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.
- L'Appaltatore accetta che i contratti di appalto specifico (ordini) derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.
- Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le imprese aggiudicatrici si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste, ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La sottoscrizione del presente accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.
- Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto (ordine) - che si intenderà perfezionato con l'invio di specifico ordine al fornitore individuato.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ancorché non materialmente allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto;

- Allegato 3 Offerta Economica;
- Allegato 4 Listino prezzi unitari;
- Allegato 5 Cauzione definitiva
- Allegato 6 Informazione sui rischi esistenti (D.U.V.R.I.)

Qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Accordo e relativi allegati predisposti da ASP S.p.A., quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro (CPV CODICE ATECO 45.20.40):

- la fornitura di pneumatici ricostruiti, come previsto dall'art. 35, comma 3 bis, del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.;
- sporadica fornitura di carcasse;
- fornitura di pneumatici nuovi
- eventuali servizi aggiuntivi (montaggio/smontaggio, equilibratura, riparazione forature, inversione, convergenza, rigatura, officina mobile).

Il tutto come da caratteristiche tecniche previste dall'Allegato Capitolato Tecnico.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell'accordo.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio e fornitura descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione di gara in generale.

Potrà essere richiesto anche di intervenire direttamente presso le sedi ASP o nel territorio della città di Asti e/o nei comuni gestiti da ASP nell'ambito della Commessa CBRA a mezzo officina mobile completa di attrezzature e generatore di aria compressa.

I ribassi offerti si intendono comprensivi di spese di consegna e trasporto c/o Magazzino di Valbella (ove richiesto).

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascuna quota e fino al raggiungimento delle medesime, ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, per tutta la durata del singolo ordine specifico.

All'interno dell'accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all'impresa mediante invio di apposito ordinativo di fornitura recante precisa indicazione delle quantità necessaria, della/e tipologie e di eventuali servizi accessori, dotato di apposito CIG derivato.

Ai fini della rotazione degli affidamenti per ciascun fornitore saranno valutati:

- economicità da valutarsi con riferimento al singolo item di fornitura;
- disponibilità in termini temporali;
- prossimità rispetto alla localizzazione del mezzo;
- residuo di disponibilità dell'Accordo Quadro.

Art. 4 – DURATA

L'accordo quadro avrà durata di **24 mesi a decorrere dal primo ordinativo**, fatto salvo preventivo esaurimento dell'importo massimo stimato complessivamente inteso (cioè esaurimento delle quote economiche di entrambi gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro).

Nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d'acquisto ricevuti, **nei limiti degli importi massimi fissati per la propria quota.**

ASP S.p.A. si riserva la **facoltà di proroga temporale** dell'Accordo Quadro, per ulteriori 12 mesi, alla scadenza dello stesso nel caso in cui residuasce un importo economico o anticipatamente nel caso di preventivo esaurimento dell'importo.

Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure extra-accordo per l'affidamento delle

prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordini d'acquisto nei limiti dell'importo massimo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura ed eventuali servizi accessori connessi fino alla data prevista nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo, anche se successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere in via d'urgenza a dare avvio all'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipula formale del Contratto tra le Parti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Art. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo di acquisti affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, è Euro 350.200,00 (trecentocinquantamila duecento/00) oltre Iva, di cui Euro 200,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso ed Euro 30.000,00 per fondo accantonamento imprevisti. **Tale importo è da ritenersi del tutto indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante.** L'importo complessivo dell'accordo dedotto a contratto rimarrà fermo per l'intera durata contrattuale, indipendentemente dai ribassi percentuali unici offerti sui valori assoluti presunti di forniture e servizi posti a base di gara.

All'appaltatore primo classificato in graduatoria potrà al massimo essere corrisposta una quota parte dell'importo complessivo presunto dell'Accordo, pari al 60 %, corrispondente in valore assoluto a Euro 210.120,00.

All'appaltatore secondo classificato in graduatoria potrà al massimo essere corrisposta una quota parte dell'importo complessivo presunto dell'Accordo, pari al 40 %, corrispondente in valore assoluto a Euro 140.080,00.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascuna quota e fino al raggiungimento delle medesime, ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, per tutta la durata del singolo ordine specifico.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a Euro 200,00, come da D.U.V.R.I. allegato al presente Accordo.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del d.lgs 36/2023 e s.m.i, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi euro 35.000,00.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, dopo la stipula del contratto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La rinegoziazione può avvenire solo previa richiesta di una delle parti adeguata solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di rinegoziazione per ciascun anno di durata contrattuale.

Art. 5bis – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del Codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione, a partire dal secondo anno di contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, la Stazione Appaltante procederà a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice dei contratti e dall'Allegato II.2-bis.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi citati, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT, con riguardo alla Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici, indice della produzione industriale.

Non saranno riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

Non sarà praticata più di una revisione prezzi per ciascun anno di durata contrattuale.

Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo produzione industriale) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Si precisa che il presente articolo è applicato anche alle prestazioni oggetto di eventuale subappalto o subcontratto.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ASP S.p.A. provvederà al pagamento dei corrispettivi dell'appalto, come determinati al precedente articolo 4, dietro presentazione di regolari fatture secondo l'articolazione seguente: Fatturazione Bimestrale posticipata sulla base delle forniture effettivamente consegnate ed accettate da ASP nonché dei servizi effettivamente svolti.

I singoli ordini (appalti specifici) riporteranno ciascuno un proprio CIG (cd. CIG derivato).

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate ad ASP S.p.A., dovranno essere emesse in modalità elettronica. Codice destinatario per fatturazione elettronica: 9KX6LE7. L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che ASP S.p.a. rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura, 90 giorni d.f.f.m. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.

Art. 8 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Fornitore s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa e in particolare dall'art. 3 L. n. 136/2010, pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui al Contratto, compresa la Fattura e/o i documenti fiscali del Fornitore, devono riportare il N. di CIG, reso noto per iscritto da A.S.P. s.p.a.

Le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, per l'accreditamento del corrispettivo, sono indicate dal Fornitore con separata dichiarazione già trasmessa a A.S.P. s.p.a. e da considerarsi parte integrante del Contratto ancorché non materialmente allegata.

Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti derivati sottoscritti con eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e, in caso di violazione di detti obblighi da parte dei terzi, si obbliga a dare immediata comunicazione scritta, via pec, ad Asp s.p.a. dell'inadempimento.

Art. 9 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 10 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, al Capitolato, all'Offerta Tecnica

formulata in gara, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali previste dal Capitolato d'Appalto.

A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui al precedente capoverso del presente articolo, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore e inviata con raccomandata a/r o mediante pec, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare espressa in Euro, ovvero la sua entità economica, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni naturali consecutivi, per la presentazione da parte dell'Appaltatore di eventuali controdeduzioni scritte.

L'Appaltatore può presentare, dunque, per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la contestazione.

Entro dieci (10) giorni naturali consecutivi successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. s.p.a. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. s.p.a. abbia dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti autorizzati.

Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dall'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni naturali consecutivi.

In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte dell'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

Le penali vengono applicate da A.S.P. s.p.a. fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) dell'Importo complessivo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge ove dovuta, con facoltà, al superamento del 10%, di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché, e fatto salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. all'eventuale maggiore danno subito.

Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Capitolato Tecnico, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. s.p.a. di rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.

L'importo delle penali applicate viene detratto da A.S.P. s.p.a. dal primo pagamento utile del corrispettivo e/o dal deposito versato a titolo di Garanzia Definitiva ex art. 53, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto sopra previsto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. s.p.a. di rivalersi sull'Aggiudicatario per l'eventuale maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.

Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11.1-NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dell'appalto in oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore

garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

L'appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. 36/2023, nonché alla venir meno dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Qualora l'Appaltatore abbia indicato in sede di offerta un differente contratto collettivo da esso applicato e giudicato equivalente dalla Stazione Appaltante, deve osservare le norme e le prescrizioni indicate da quest'ultimo per tutta la durata dell'appalto.

Infine, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni naturali consecutivi.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, il Legislatore pone a carico della stazione appaltante il pagamento delle retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 12 – SUBAPPALTO

Il subappalto ed il subappalto a cascata non sono ammessi considerato che l'impresa non ha dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere dell'istituto oppure

Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara dal concessionario, previa autorizzazione al subappalto e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore può ricorrere al subappalto, alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti indicati in offerta per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

L'affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di A.S.P. S.p.A.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94-95 e 98, D. Lgs. sopra citato e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 16 dell'art 119 del D. Lgs. sopracitato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte dell'appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il contratto di subappalto dovrà garantire una quota riservata, pari al 20 % delle prestazioni, in favore delle PMI.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, per ogni Subcontratto che non costituisce Subappalto, l'importo complessivo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del Subcontraente, nonché ogni altro dato di legge, prima dell'inizio della prestazione.

Art. 13 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore, in fase di esecuzione dei contratti specifici, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. _____, tel. _____, e-mail _____.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Art. 14 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto assistito dal Referente dell'esecuzione del contratto.

Con la comunicazione di aggiudicazione ASP s.p.a. renderà noto all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato e/o del Referente incaricato.

Al momento dell'invio del primo ordinativo all'Appaltatore, deve essere redatto un Verbale di Consegna in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l'avvio dell'appalto e la presa in consegna dello stesso.

Il verbale previsto dal precedente capoverso del presente articolo deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile del Servizio nominato dall'Appaltatore e dal D.E.C./Referente tecnico per A.S.P. s.p.a.

Ugualmente un ulteriore verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo di durata contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del Contratto, anche anticipata (es. risoluzione contrattuale, recesso, etc.), per la riconsegna da parte dell'Appaltatore, ad A.S.P. s.p.a., del servizio e di quant'altro oggetto di consegna. Il Direttore dell'Esecuzione/Referente tecnico provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore. I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione,

confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione/Referente tecnico, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 15 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 16.1 – GENERALITÀ

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Tali attività devono essere svolte per conto del Committente - quale Titolare del trattamento sulla base delle istruzioni dettagliate nell'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al presente contratto.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel citato allegato, o negli atti modificativi e/o integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l'Appaltatore abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Committente, o rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare A.S.P. s.p.a. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente e/o da Terzi – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni.

Art. 16.2 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore garantisce che il trattamento degli eventuali dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da A.S.P. s.p.a. a: a) garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle/ai informazioni/dati/documenti; b) non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta da A.S.P. s.p.a.; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.lgs. n. 196/2003; e) attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità dell'appalto, dei dati e della comunicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o terzi.

Art. 16.3 – INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e previsti dagli artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all'atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del Contratto medesimo, o nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati da A.S.P. s.p.a. ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati personali contenuti nel Contratto, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e da regolamenti vigenti; non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 17 CODICE ETICO, MOG ex D.LGS. N. 231/2001, D.P.G. E COMPORTAMENTI ILLECITI.

A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, e nel Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (D.P.G.), pubblicati sul sito web della Committente (www.asp.asti.it), sezione "Società Trasparente".

Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio del Committente.

In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. di A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittima A.S.P. s.p.a. a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione di legge.

Art. 18. DIVIETO DI PANTOUFLAGE EX ART. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.

Art. 19- RISOLUZIONE

A.S.P. s.p.a., nel periodo di durata dell'affidamento, si riserva di risolvere il Contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito, nell'ipotesi in cui si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

1. scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento dell'Aggiudicatario;
2. frode nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;
3. sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti e/o delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto;
4. inadempienze gravi accertate rispetto alle leggi di prevenzione degli infortuni, e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
5. sospensione e/o interruzione, non giustificata, delle prestazioni oggetto di contratto per più di tre volte consecutive;
6. abituali negligenze nell'espletamento delle prestazioni, adeguatamente accertate, tali da compromettere l'efficienza delle prestazioni stesse, comportare rischi igienico sanitari e/o danneggiare il decoro e/o l'immagine della Città di Asti e/o di A.S.P. s.p.a.;
7. cessione, anche parziale o temporanea, del contratto o subappalto non autorizzato;
8. qualora l'Aggiudicatario accumuli penali di valore superiore al 10 % del valore dell'appalto;
9. qualora l'Aggiudicatario non ricostituiscia o non reintegri la garanzia definitiva di cui all'art. 14 del Capitolato, in caso di escussione totale o parziale della garanzia;
10. per gravi inadempimenti dell'Aggiudicatario rispetto agli obblighi di cui al Capitolato e al Contratto;
11. in ogni altra ipotesi contemplata nel presente Capitolato, dal Contratto o da disposizioni legislative.

In tutte le suddette ipotesi di risoluzione ad esso imputabili, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, ed è tenuto a corrispondere gli eventuali danni, diretti ed indiretti, causati, e il maggiore onere che A.S.P. s.p.a. deve sostenere per l'affidamento del servizio ad un altro Operatore Economico, incamerando la Garanzia Definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e riservandosi, A.S.P. s.p.a., di richiedere l'ulteriore maggiore danno se quest'ultima non risultasse sufficiente.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2016 e s.m.i., quando nel corso del periodo di durata dell'affidamento del servizio esplicitato al precedente art. 3, A.S.P. s.p.a. accerti che la sua esecuzione non procede secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Il Contratto, avente ad oggetto il servizio oggetto d'affidamento e le prestazioni contrattuali, intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e l'Appaltatore, si risolve e cessa, ad ogni effetto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo nei confronti di A.S.P. s.p.a., in caso di esaurimento dell'Importo contrattuale complessivo a fronte delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, nel corso del periodo di durata dell'affidamento. L'Importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge, rappresenta quindi, per A.S.P. s.p.a., il limite massimo di spesa.

Sono fatte salve, ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa vigente, art. 122 Codice Appalti o dal Capitolato Tecnico.

Art. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 21 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 23 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

Art. 24 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 213, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Asti.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 25 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 26 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. 36/2023, nonché alla venir meno dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

Art. 27 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto e nell'Offerta, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----
Firmato digitalmente
L'Amministratore Delegato di ASP s.p.a.

Firmato digitalmente
Il Legale Rappresentante di _____
Sig. _____